



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO CAMERALE

Risultano presenti alla riunione i seguenti Componenti del Consiglio camerale Sigg.:

SERGIO ANDREUCCI	in rappr.za del sett.	Commercio
MARCELLO BARGELLINI	“ “ “	“ Servizi alle imprese
FABIO BUSDRAGHI	“ “ “	“ Turismo
GIOVANNI CASO	“ “ “	“ Commercio
MIRKO CINELLI	“ “ “	“ Liberi Professionisti
ANDREA FRATONI	“ “ “	“ Industria
SANNA MILENA	“ “ “	“ Agricoltura
GIOVANNI LAVIOSA	“ “ “	“ Industria
FRANCESCA MARCUCCI	“ “ “	“ Commercio
UMBERTO PAOLETTI	“ “ “	“ Servizi alle Imprese
ENRICO RABAZZI	“ “ “	“ Agricoltura
FRANCESCA SCALI	“ “ “	“ Trasporti e Spedizioni
MAURIZIO SERINI	“ “ “	“ Artigianato
BENEDETTO TUCI	“ “ “	“ Consumatori
MATTEO VALORI	“ “ “	“ Turismo

Risultano assenti giustificati alla riunione i seguenti componenti del Consiglio Camerale Sigg.:

FABRIZIO BANCHI, KATIUSCIA BILIOTTI, CARMELO CAMPAGNA.

* * *

Assiste il Dott. Francesco Puliti, componente del Collegio dei revisori dei conti.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, assistito dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, dal Vice Segretario Generale Alessandro Gennari, dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi e dalla responsabile del Servizio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.



REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - MODIFICA

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale riferisce che, tra le numerose funzioni svolte, all'Ente Camerale sono attribuiti compiti di vigilanza sull'operato degli Agenti di Affari in mediazione in particolar modo nel settore Immobiliare.

La normativa in vigore, Legge 3/02/1989 n. 89 e D.M. 21/12/1990 n. 452, prevede che siano irrogate delle sanzioni disciplinari a carico dei mediatori che hanno commesso delle infrazioni nello svolgimento delle loro attività.

In particolare, illustra il Segretario Generale, il procedimento sanzionatorio è disciplinato dal D.M. 452/90, il quale prevede le sanzioni da applicare nel caso, più grave, dell'esercizio abusivo dell'attività, perché si verifica una situazione di incompatibilità o perché viene a mancare uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività e prevede anche le sanzioni, meno gravi, da applicare nel caso di esercizio irregolare dell'attività, ad esempio, quando l'agente viola i suoi doveri e/o non rispetta gli obblighi previsti dalla legge a suo carico, turbando gravemente il normale andamento del mercato o quando ha compiuto irregolarità varie nell'esercizio dell'attività (sospensione, che in ogni caso non può essere superiore a sei mesi).

L'ultimo Regolamento tutt'ora in vigore emanato al fine di disciplinare il processo sanzionatorio è stato approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 29 del 21/12/2017.

Le modifiche che si portano alla attenzione del Consiglio, e che traggono origine dall'esperienza maturata negli anni dall'Ufficio Tutela della Legalità, Fede Pubblica e Consumatore, riguardano in particolar modo la revisione delle sanzioni nei casi di grave e lieve turbamento del mercato, parametrando le seconde a criteri di maggiore gradualità a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

La definizione dei criteri è stata oggetto di previa consultazione delle associazioni di categoria del settore agenti immobiliari.

Inoltre si è provveduto a specificare che i provvedimenti disciplinari esecutivi adottati dal Dirigente devono essere trasmessi al Registro delle Imprese per la relativa annotazione ed iscrizione per estratto nel REA.

Si propone, quindi, l'approvazione del Regolamento camerale contenente l'aggiornamento dei seguenti articoli:



Articolo 5, comma 6:

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le fattispecie più ricorrenti con l'indicazione della sanzione che viene, in concreto, applicata:

Dolosa tacitazione di dati, e/o occultamento di vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, vizi evidenti o comunque oggettivamente rilevabili, che siano essenziali alla corretta trasferibilità del bene oggetto dell'attività di mediazione.	Inibizione perpetua dell'attività (Grave turbamento del mercato)
Colposa tacitazione di dati, e/o occultamento di vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, vizi evidenti o comunque professionalmente rilevabili, che siano rilevanti alla corretta trasferibilità del bene oggetto dell'attività di mediazione.	a) Sospensione fino a un mese nel caso di tenue negligenza che, data l'esiguità della infrazione nonché la sua occasionalità, non ha influito nel buon fine dell'affare; b) Sospensione da due a quattro mesi nel caso di negligenza che, data la sua rilevanza, ha condizionato o reso difficoltoso il buon fine dell'affare; c) Sospensione da cinque a sei mesi nei casi di considerevole negligenza che, dato il suo rilievo, ha impedito o deviato il buon fine dell'affare e di recidiva delle infrazioni di cui alle lettere a) e b). (Lieve turbamento del mercato)

Articolo 8, comma 1:

Il provvedimento disciplinare adottato dal Dirigente competente sarà portato in esecuzione dopo la scadenza dei termini per la presentazione dell'eventuale ricorso ai sensi di legge e contestualmente trasmesso all'Ufficio del Registro delle Imprese per la annotazione ed iscrizione per estratto nel REA ai sensi dell'art. 9 del D.M. 26/10/2011.

IL CONSIGLIO CAMERALE

- Uditi il Presidente e il Segretario Generale;
- vista la L. 580/93 e ss. mm.;



- visto lo Statuto della Camera di commercio approvato con delibera del Consiglio camerale n. 3 del 26 gennaio 2017 e modificato con delibera n.5 del 4 febbraio 2021;
- condivisa la proposta presentata dal Presidente e ritenuto opportuno procedere alla approvazione delle modifiche al Regolamento come indicato nelle premesse;
- dopo congrua discussione;
- a voti unanimi,

DELIBERA

di approvare il Regolamento camerale per il procedimento disciplinare degli agenti di affari in mediazione, allegato e facente parte del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)